

---

# Giocattoli

L'Unione Europea ha codificata la disciplina dei giocattoli con la Direttiva n. 2009/48/CE, attuata nell'ordinamento italiano con il D.Lgs 54/2011.

## Definizione di giocattolo

Per giocattolo s'intende il prodotto progettato o destinato, in modo esclusivo o meno, a essere utilizzato per fini di gioco da bambini di età inferiore a 14 anni.

Non sono considerati giocattoli alcuni specifici prodotti elencati nell' Allegato I al D.Lgs 54/2011 (quali ad es. decorazioni natalizie, modelli in scala per collezionisti adulti, attrezzature sportive, fuochi d'artificio, succhietti di puericultura, puzzle di oltre 500 pezzi, ecc.).

Inoltre il D.Lgs. n. 54/2011 non si applica a:

- attrezzature per aree da gioco e macchine da gioco (es. a moneta) per uso pubblico;
- veicoli-giocattolo con motore a combustione e macchine a vapore giocattolo;
- fionde e catapulte

## Etichettatura

Sul giocattolo devono essere presenti:

- marcatura CE apposta in modo visibile, facilmente leggibile e indelebile sul giocattolo o su un'etichetta affissa o sull'imballaggio; qualora non sia visibile dall'esterno, la marcatura va comunque apposta sull'imballaggio; nel caso di giocattoli di piccole dimensioni o costituiti da piccole parti la marcatura CE può essere apposta su un'etichetta oppure su un foglio informativo. La marcatura CE può essere seguita da un pittogramma o da qualsiasi altro marchio che indichi un rischio o un impiego particolare.
- dati identificativi (nome, denominazione o marchio) del produttore e dell'importatore;
- istruzioni e informazioni sulla sicurezza almeno in lingua italiana;
- avvertenze in lingua italiana, chiaramente visibili, facilmente leggibili, comprensibili e accurate; esse devono essere apposte sul giocattolo, su un'etichetta o sull'imballaggio e se del caso sulle istruzioni.

## Sanzioni

(D.Lgs 54/2011):

- salvo che il fatto costituisca più grave reato, il fabbricante o l'importatore che immettano sul mercato prodotti che non siano stati progettati o fabbricati conformemente ai requisiti

---

essenziali e particolari di sicurezza è punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da 10.000 a 50.000 euro;

- salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'importatore che immetta un giocattolo sul mercato senza assicurarsi di quanto previsto dall'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 54/2011 è punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da 10.000 a 50.000 euro;
- salvo che il fatto costituisca più grave reato, il fabbricante, l'importatore o il distributore che non ottempera ai provvedimenti del competente Ministero, di divieto d'immissione sul mercato, di divieto di circolazione sul territorio nazionale, di ritiro o di richiamo dal mercato emanati ai sensi dell'articolo 30, comma 2, è punito con l'arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda da 10.000 a 50.000 euro;
- salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che immette sul mercato un giocattolo privo della documentazione tecnica di cui all' allegato IV del D. Lgs. n. 54/2011 è soggetto alla sanzione amministrativa da 2.500 a 40.000 euro;
- salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che immetta sul mercato un giocattolo privo della marcatura CE o privo delle avvertenze di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 54/2011 è soggetto alla sanzione amministrativa da 2.500 a 30.000 euro;
- salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che non ottempera al provvedimento di divieto d'immissione in commercio emanato dal Ministero ai sensi dell'articolo 30, comma 6 del Decreto, è soggetto alla sanzione amministrativa da 2.500 a 10.000 euro;
- salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che mette a disposizione sul mercato un giocattolo privo di marcatura CE o delle prescritte avvertenze, è soggetto alla sanzione amministrativa da 1.500 a 10.000 euro;
- salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante, l'importatore o il distributore che su richiesta dell'autorità di vigilanza non forniscano le informazioni relative agli operatori che abbiano fornito loro o cui abbiano fornito un giocattolo è soggetto alla sanzione amministrativa da 2.500 a 10.000 euro;
- salvo che il fatto costituisca reato, il rappresentante autorizzato che non ottemperi agli obblighi di cui all' articolo 4, comma 3, del D. Lgs. n. 54/2011 è assicuratore che nel tempo in cui il giocattolo è sotto la sua responsabilità le condizioni di immagazzinamento e di trasporto non mettano a repentaglio la conformità del giocattolo ai requisiti essenziali di sicurezza.

? [Informativa sul trattamento dei dati personali - Sicurezza giocattoli](#)

Allegati

File

[Direttiva Europea 18 giugno 2009, n. 2009/48/CE](#)

---

## Contatti

### Unità organizzativa

Metrologia legale e sicurezza prodotti

### Email

[metrico@pno.camcom.it](mailto:metrico@pno.camcom.it)

### PEC

[metrologia@pec.pno.camcom.it](mailto:metrologia@pec.pno.camcom.it)

### **ORARI:**

Sedi di Biella, Novara, Vercelli: da lunedì a venerdì: 9.00-12.30

Sede di Baveno: da lunedì a venerdì: 10.00-12.30

### **Recapiti telefonici:**

Sede di Baveno 0323.912842/810 - 3478035679 - 3312317590

Sede di Biella 015.3599321 - 3488602500

Sede di Novara 0321.338301 - 3346164285

---

Stampa in PDF

[PDF](#)

Ultima modifica

Mar 17 Set, 2024

Condividi

Reti Sociali

Quanto ti è stata utile questa pagina?

Average: 4 (3 votes)